



AGENZIA DELLE ENTRATE

# Studi di settore 2004

**PERIODO D'IMPOSTA 2003**

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

## **TG61G**

**51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli  
e prodotti chimici per l'industria**

**1. GENERALITÀ**

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TG61G va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2003 ed è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo studio di settore TG61G rappresenta l'“evoluzione” dello studio di settore SG61G, approvato con decreto ministeriale del 3 febbraio 2000 e in vigore fino al periodo d'imposta 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese “sostenute”, contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza.

**ATTENZIONE**

**Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.**

Il presente modello costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2004 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione. In caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avvie-

ne entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione. I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella “studi di settore” collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello UNICO 2004, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

**2. NUOVI CODICI DI ATTIVITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2004 (ATECOFIN 2004)**

L'Istituto Nazionale di Statistica ha predisposto la nuova classificazione delle attività economiche denominata ATECO 2002, da utilizzare nelle rilevazioni statistiche, che costituisce la versione nazionale della classificazione definita in ambito europeo ed approvata con Regolamento n. 29/2002 della Commissione Europea.

L'Agenzia delle Entrate ha definito una sottoclassificazione delle attività economiche ATECO 2002, funzionale alle proprie finalità istituzionali, che ha lo scopo di consentire anche una più puntuale applicazione degli studi di settore. Pertanto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 è stata approvata la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata **ATECOFIN 2004**.

Tale nuova classificazione deve essere utilizzata con riferimento al codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2004, ed in ogni altro adempimento posto in essere con l'Agenzia delle Entrate che ne richieda l'indicazione. La modifica del codice dell'attività economica, derivante dall'applicazione della nuova tabella ATECOFIN 2004, non comporta l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di variazione dati, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La tabella ATECOFIN 2004 è resa disponibile in formato elettronico anche sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**. In particolare, per agevolare i contribuenti nella corretta individuazione del proprio codice attività, è disponibile, sullo stesso sito internet, una tabella di raccordo tra la classificazione prevista dalla previgente ATECOFIN 1993 e la nuova ATECOFIN 2004.

**3. SOGGETTI OBBLIGATI**

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **“Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria” – 51.12.0**.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2003.

Si precisa che l'indicazione del codice attività

prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2004, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG). Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri “forfetari”, ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti “forfetari”).

**ATTENZIONE**

Sono tenuti alla compilazione del presente modello anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

**4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone co-

municazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

Costituisce, altresì, causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, secondo le indicazioni fornite al punto 9.1 della circolare 27 giugno 2002, n. 58/E, la classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore approvato per l'attività esercitata.

**5. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE**

**Cooperative**

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

- a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003**

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2003 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2004 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2003), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore del commercio, agli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici SM47U, SM80U ed SM85U se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita;
- 2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2).

**ATTENZIONE**

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003 (vedere il relativo elenco nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2004) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti. Così come precisato, al punto 10.8 della circolare 27 giugno 2002, n.58/E, ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

### ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

### 6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-contabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righe, in analogia con i campi del prodotto informatico

GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore. Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

### 7. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software, reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria, è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore, i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato. L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2004, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'even-

tuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2003;

- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

### ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

### 8. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

- a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
- c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

## 9. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono, altresì, l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nel caso in cui nell'esercizio delle attività:

- non utilizzano unità locali;
- non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata;
- se il contribuente è pensionato, barrando la relativa casella.

## 10. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2003. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoratori a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2003, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

### ATTENZIONE

Si fa presente che fra i collaboratori coordinati e continuativi devono essere indicati anche i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione della c.d. "riforma Biagi").

In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2003;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 12 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2004 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2003;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipen-

denti con contratto a termine e ai lavoratori a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2003;

- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei rigi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **rigi da A07 ad A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta

dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

**11. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità locali da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2003. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio;
- nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad esposizione;
- nel **rigo B04**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene esercitata utilizzando locali promiscui alla propria abitazione;
- nel **rigo B05**, barrando l'apposita casella, se si utilizzano uffici presso la sede dell'azienda o dell'agenzia mandante.

**12. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.

In particolare, indicare:

- nel **rigo C01**, barrando la casella, se si esercita in maniera promiscua l'attività di agente con le attività di commercio e/o concessione;
- nel **rigo C02**, l'anno di inizio dell'attività;

**Modalità organizzativa**

- nei **righi da C03 a C11**, barrando l'apposita casella, la modalità di esercizio dell'attività;

**Aziende rappresentate**

- nel **rigo C12**, il numero di aziende rappresentate;

**Tipologia di azienda rappresentata**

- nei **righi da C13 a C17**, per ciascuna delle tipologie di azienda mandante individuate, nella **prima colonna**, l'importo complessivo delle vendite effettuate e, nella **seconda colonna**, il volume complessivo delle provvigioni realizzate;

**Clientela**

- nel **rigo C18**, il numero di clienti serviti;

**Tipologia della clientela**

- nei **righi da C19 a C27**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, rispetto ai ricavi complessivi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (nel rigo C25), vanno compresi anche gli agricoltori, persone fisiche (non imprenditori).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

**Area di esercizio dell'attività**

- nei **righi da C28 a C49**, distintamente per ciascuna area geografica individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

**13. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ**

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, indicare:

**Settori merceologici prevalenti**

- nei **righi da D01 a D10**, consultando la tabella allegata, nella **prima colonna**, i codici corrispondenti ai settori merceologici oggetto dell'attività e, nella **seconda colonna**, per ognuno di essi, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi;

**Costi e spese specifici**

- nel **rigo D11**, l'ammontare complessivo della spesa per l'acquisto di carburanti per autotrazione;
- nel **rigo D12**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, per utenze telefoniche e fax, inclusi i telefoni cellulari, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
- nel **rigo D13**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per viaggi effettuati dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, ecc.;
- nel **rigo D14**, l'ammontare complessivo del-

- le spese sostenute dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per soggiorni e vitto in alberghi e ristoranti;
- nel **rigo D15**, le spese sostenute nell'anno, relative all'assicurazione del campionario;
- nel **rigo D16**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla citata disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo D17**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

**Personale addetto all'attività**

- nei **righi D18 e D19**, per ciascuna tipologia individuata, nella **prima colonna**, il numero e, nella **seconda colonna**, le spese sostenute per il personale che non è titolare di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi (compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in attuazione della c.d. "riforma Biagi") e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto per altri cinque mesi, andrà indicato il numero due. Nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite ai titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale.

**14. QUADRO E – BENI STRUMENTALI**

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2003.

In particolare, indicare:

- nel **rigo E01**, nella **prima colonna**, il numero di autoveicoli e, nella **seconda colonna**, l'anno di immatricolazione dell'autoveettura più nuova;
- nel **rigo E02**, nella **prima colonna**, il numero di altri automezzi e, nella **seconda colonna**, l'anno di immatricolazione dell'automezzo più nuovo;
- nel **rigo E03**, il numero dei computer.

**15. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI**

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 3, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i

dati contabili richiesti nel presente quadro. I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2004 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

**Imposte sui redditi**

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;

– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);

2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore nor-

male determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

**ATTENZIONE**

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, inclu-

se quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

- 2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 in attuazione della c.d. "riforma Biagi", ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né

quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovisivi e magnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 2, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
  - la rivendita di carburante;
  - la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
  - la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
  - la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
  - la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
  - la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
  - la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
  - la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

#### ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righe.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a ti-

to di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

#### Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2003, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

#### 16. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X devono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in modo tale da rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo.

Tale correttivo consente una migliore rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate.

Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

#### ATTENZIONE

Da quest'anno il quadro X deve essere compilato da tutti i contribuenti (sia da quelli che ri-

sultano congrui alle risultanze dello studio di settore, sia da quelli che risultano non congrui). Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

**ATTENZIONE**

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzio-

ni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;

– nel **rigo X03**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare nel campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa.

**TABELLA 1 - Apprendisti**

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

**TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

**Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2003 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2003);

**Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2003 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2003).

**ESEMPIO 1**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

**ESEMPIO 2**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri  
Tri1 5 trimestri  
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

**ESEMPIO 3**

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri  
Tri1 0 trimestri  
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

**Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.**

**ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI**

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2003	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2003	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2003	0	0	30,0%
01/10/2003	0	1	27,5%
01/06/2003	0	2	25,0%
01/04/2003	0	3	22,5%
01/01/2003	0	4	20,0%
01/10/2002	1	5	15,0%
01/06/2002	2	6	10,0%
01/04/2002	3	6	7,5%
01/01/2002	4	6	5,0%
01/10/2001	5	6	2,5%

**TABELLA DEI SETTORI MERCEOLOGICI**

**Abbigliamento**

- 001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
- 002 Abbigliamento per neonato, gestante
- 003 Abbigliamento in pelle
- 004 Abbigliamento sportivo
- 005 Abbigliamento intimo
- 006 Abiti da lavoro
- 007 Costumi da bagno
- 008 Camiceria
- 009 Maglieria uomo, donna e bambino
- 010 Calzetteria
- 011 Guanti - Cappelli
- 012 Cravatte - Foulard - Sciarpe
- 013 Articoli vari per merceria

**Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica**

- 014 Alimenti zootecnici - Additivi
- 015 Antiparassitari
- 016 Fertilizzanti
- 017 Bulbi - Piante e fiori
- 018 Impianti per irrigazione
- 019 Macchine agricole
- 020 Utensileria
- 021 Accessori
- 022 Prodotti per il giardinaggio

**Alimentari**

- 023 Alimenti dietetici e integrali
- 024 Alimenti liofilizzati
- 025 Alimenti per l'infanzia
- 026 Alimenti surgelati - preparati
- 027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
- 028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
- 029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
- 030 Carni stagionate e insaccate
- 031 Paste alimentari - Riso - Farine
- 032 Legumi secchi e conservati
- 033 Cereali secchi e conservati
- 034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
- 035 Conserve alimentari
- 036 Oli alimentari
- 037 Aceto
- 038 Estratti alimentari
- 039 Dati per brodo e gelatine
- 040 Funghi e tartufi
- 041 Aromi - Essenze e spezie
- 042 Caffè - The e prodotti per infusione
- 043 Latte e derivati
- 044 Formaggi
- 045 Uova
- 046 Prodotti da forno (non dolci)

**Arredamento e Mobili**

- 047 Mobili in genere
- 048 Mobili imbottiti
- 049 Mobili per esterno
- 050 Mobili e accessori per il bagno
- 051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
- 052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
- 053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
- 054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
- 055 Materassi - Cuscini - Reti
- 056 Accessori

**Articoli Diversi**

- 057 Articoli in paglia
- 058 Articoli da regalo

- 059 Articoli promozionali
- 060 Articoli per fumatori
- 061 Articoli in metallo e legno per la casa
- 062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
- 063 Pentole
- 064 Bomboniere
- 065 Fiori e piante artificiali

**Attrezzature e forniture per**

- 066 Alberghi
- 067 Ristoranti
- 068 Bar - Caffè
- 069 Negozi
- 070 Scuole - Comunità
- 071 Ospedali
- 072 Uffici

**Bevande**

- 073 Acque gassate e minerali
- 074 Aperitivi - Vini aromatizzati
- 075 Bevande analcoliche
- 076 Bevande superalcoliche
- 077 Vini
- 078 Birra
- 079 Sciroppi - Succhi

**Carta - Cancelleria - Libri**

- 080 Carta per stampa, scrittura, disegno
- 081 Carta da parati
- 082 Carte da imballo
- 083 Carte chimiche
- 084 Cartone
- 085 Nastri adesivi autoadesivi
- 086 Articoli vari di cartotecnica
- 087 Articoli vari usa e getta
- 088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
- 089 Strumenti per scrivere
- 090 Articoli ed attrezzature per il disegno
- 091 Agende - Calendari - Poster - Cartoline - Cartoncini
- 092 Accessori
- 093 Scatole
- 094 Buste
- 095 Libri

**Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria**

- 096 Borse
- 097 Calzature
- 098 Cuoio e pelli conciate
- 099 Pelletteria
- 100 Pellicceria
- 101 Valigeria
- 102 Ombrelli
- 103 Accessori

**Edilizia**

- 104 Attrezzature varie
- 105 Bruciatori - Caldaie
- 106 Cementi e materiali diversi
- 107 Prefabbricati
- 108 Ferro e travi metalliche
- 109 Legname
- 110 Impianti antincendio
- 111 Impianti di condizionamento
- 112 Impianti di riscaldamento
- 113 Impianti igienico-sanitari
- 114 Impianti elettrici
- 115 Marmi - Graniti
- 116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
- 117 Mattoni e tegole
- 118 Piscine
- 119 Rivestimenti
- 120 Cristalli e vetri

- 121 Serramenti e porte
- 122 Controsoffitti
- 123 Dispositivi di allarme
- 124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
- 125 Materiali isolanti
- 126 Materiali per idraulica
- 127 Ascensori - Scale mobili
- 128 Macchine ed accessori vari

**Elettrotecnica ed elettronica**

- 129 Generatori - Convertitori
- 130 Motori elettrici - Trasformatori
- 131 Accumulatori - Pile
- 132 Materiali per impianti elettrici
- 133 Apparecchi elettrotermici
- 134 Forni elettrici industriali
- 135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
- 136 Apparecchi di comunicazione
- 137 Radio - TV - TVCC - registratori - Telecamere Video-
- 138 Elettrodomestici
- 139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
- 140 Computer e materiali EDP
- 141 Fotocopiatrici - Telefax
- 142 Dischi - Nastri magnetici
- 143 Registratori di cassa
- 144 Accessori
- 145 Bilance
- 146 Antifurti - Controllo accessi
- 147 Elettronica in genere

**Ferramenta**

- 148 Ferramenta e piccola utensileria
- 149 Serrature
- 150 Lucchetti - Catene
- 151 Coltelleria - Forbici ecc.
- 152 Minuteria metallica e affini
- 153 Utensili vari
- 154 Accessori
- 155 Fai da te

**Finanziari - Assicurativi**

- 156 Assicurativi
- 157 Raccolta di risparmio privato
- 158 Erogazione di mezzi di finanziamento

**Foto ottica**

- 159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
- 160 Lenti - Occhiali - Binocoli - Cannocchiali
- 161 Macchine fotoincise/fotografiche
- 162 Pellicole fotografiche
- 163 Strumenti per astronomia
- 164 Accessori
- 165 Astucci - Custodia

**Giocattoli - Articoli per bambini**

- 166 Giocattoli
- 167 Modellismo
- 168 Articoli didattici
- 169 Articoli vari per bambini
- 170 Accessori

**Legno e Bricolage**

- 171 Legname da costruzione
- 172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
- 173 Carpenteria e falegnameria
- 174 Imballaggio
- 175 Articoli vari per l'industria della calzatura
- 176 Articoli vari per fumatori
- 177 Fai da te
- 178 Accessori

**Macchine e attrezzature per l'industria**

- 179 Macchine per l'industria meccanica

- 180 Macchine per l'industria tessile
- 181 Macchine per l'industria alimentare
- 182 Macchine per l'industria enologica
- 183 Macchine per lavorazione carta e cartone
- 184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
- 185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
- 186 Macchine per lavorazione legno
- 187 Macchine per lavorazione marmo, granito
- 188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
- 189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
- 190 Macchine per calzaturificio
- 191 Macchine per panificazione e pasticceria
- 192 Macchine per gelati
- 193 Macchine da cucire e loro accessori
- 194 Macchine da stampa
- 195 Macchine da imballo
- 196 Impianti per lavanderie e stirerie
- 197 Impianti per magazzino
- 198 Impianti frigoriferi
- 199 Impianti di trasporto industriali
- 200 Forni
- 201 Affrancatrici
- 202 Cellofanatrici
- 203 Motori
- 204 Carrelli elevatori
- 205 Apparecchi di misura e controllo
- 206 Presse, pompe e compressori
- 207 Strumenti di precisione
- 208 Utensili
- 209 Accessori

**Materie plastiche e Gomma**

- 210 Pneumatici
- 211 Cinghie e nastri
- 212 Lastre - Laminati - Film
- 213 Tubi e profilati
- 214 Manufatti
- 215 Materie prime e semilavorate
- 216 Nastri adesivi
- 217 Buste - Shopper ecc.
- 218 Ondulati plastici
- 219 Resine espanse
- 220 Accessori
- 221 Oggettistica varia
- 222 Contenitori

**Metallurgia - Siderurgia**

- 223 Prodotti siderurgici
- 224 Prodotti metallurgici
- 225 Metalli e leghe non ferrose
- 226 Lamiere
- 227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
- 228 Fili - Corde - Reti metalliche
- 229 Materie prime e minerali
- 230 Accessori

**Mezzi di trasporto**

- 231 Autoveicoli
- 232 Autoveicoli industriali e rimorchi
- 233 Biciclette
- 234 Ciclomotori - motociclette
- 235 Accessori
- 236 Imbarcazioni a vela e motore
- 237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
- 238 Motori
- 239 Roulotte - Camper ed accessori
- 240 Batterie
- 241 Ricambi elettrici
- 242 Ricambi meccanici

- 243 Ricambi carrozzerie
- 244 Attrezzature e forniture per garage
- 245 Autoradio

**Oreficeria - Argenteria - Orologeria**

- 246 Orologi da polso
- 247 Orologi per arredamento
- 248 Pietre preziose - Perle
- 249 Gioielli
- 250 Argenteria
- 251 Accessori
- 252 Astucci

**Porcellana - Ceramica - Vetro**

- 253 Per uso casalingo
- 254 Per uso elettrico
- 255 Per arredamento
- 256 Articoli di vetro per laboratori
- 257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
- 258 Vetri, piatti, vetrate
- 259 Contenitori
- 260 Accessori

**Prodotti chimici**

- 261 Prodotti chimici
- 262 Gas compressi e liquefatti
- 263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
- 264 Oli essenziali balsamici e oleoresina
- 265 Coloranti - Vernici e smalti
- 266 Inchiostri
- 267 Detersivi - Candeggianti
- 268 Cere - Candele
- 269 Colle e sigillanti
- 270 Oli industriali
- 271 Materie plastiche
- 272 Disincrostanti

**Prodotti farmaceutici - Erboristeria**

- 273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
- 274 Prodotti diagnostici
- 275 Prodotti veterinari
- 276 Prodotti per erboristeria
- 277 Prodotti omeopatici
- 278 Apparecchi fisioelettromedicali
- 279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
- 280 Articoli sanitari
- 281 Accessori

**Prodotti dolciari**

- 282 Prodotti da forno
- 283 Estratti per dolci, budini, creme
- 284 Cioccolato - Caramelle ecc.
- 285 Gelati e preparati per
- 286 Prodotti per pasticceria
- 287 Dolciumi in genere
- 288 Prodotti dolci surgelati
- 289 Pasticceria

**Profumeria**

- 290 Articoli vari
- 291 Bigiotteria
- 292 Cosmesi
- 293 Prodotti di bellezza e igienici
- 294 Profumi
- 295 Accessori

**Pubblicità**

- 296 Editoriale
- 297 Radio TV
- 298 Cinema
- 299 Esterna
- 300 Fiere e mostre
- 301 Oggettistica

**Sport e tempo libero**

- 302 Abbigliamento
- 303 Caccia e pesca
- 304 Campeggio
- 305 Nautica
- 306 Sci e sport invernali
- 307 Sport vari
- 308 Accessori

**Tessili**

- 309 Biancheria
- 310 Biancheria per la casa
- 311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
- 312 Coperte - Trapunte - Piumini
- 313 Fibre tessili e filati
- 314 Tappeti - Arazzi - Moquette
- 315 Tendaggi
- 316 Tessuti in genere
- 317 Tessuti per l'arredamento
- 318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
- 319 Accessori

**Varie**

- 320 Distributori automatici
- 321 Mobili antichi e antichità
- 322 Articoli ed arredi sacri
- 323 Impianti trattamento acque
- 324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
- 325 Strumenti per controllo dei processi industriali
- 326 Strumenti di laboratorio
- 327 Strumenti musicali
- 328 Mobili per ufficio
- 329 Articoli per cerimonia
- 330 Prodotti per tabaccheria
- 331 Combustibili e oli
- 332 Consulenza e servizi professionali
- 333 Informazioni commerciali
- 334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
- 335 Servizi di certificazione aziendale
- 336 Impianti generici
- 337 Apparecchi ed accessori DVD
- 338 Strumenti medici diagnostici

**Settore ambientale**

- 339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
- 340 Trattamento residui di lavorazione
- 341 Prodotti ecologici
- 342 Prodotti per imballaggio

**Hardware, Software, Office automation**

- 343 Hardware
- 344 Software
- 345 Servizi internet
- 346 Servizi vari
- 347 Accessori hardware e software

**Telecomunicazioni**

- 348 Apparecchiature
- 349 Fornitura di servizi
- 350 Accessori

**Fiori e piante**

- 351 Naturali
- 352 Accessori

**Musica**

- 353 Spartiti
- 354 Accessori
- 355 Spettacoli
- 356 Dischi, nastri magnetici, CD

**Attività e prodotti vari**

- 400 Numismatica e filatelia
- 401 Animali vivi
- 999 Attività e prodotti non precedentemente classificati







